

**Memoria di Confprofessioni alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo) del Senato della Repubblica sul disegno di legge S. 2469 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”**

28 febbraio 2022

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha suscitato, come sempre accade, l'interesse dell'opinione pubblica e delle parti sociali. Si tratta, infatti, di una leva decisiva per rafforzare il mercato concorrenziale nazionale ed europeo, strumentale a sua volta al perseguimento dei valori dell'Unione.

Sebbene l'articolato non contenga misure specificamente volte al settore delle libere professioni, i servizi professionali sono stati evocati e chiamati in causa in più di un'occasione nel corso del dibattito sviluppatosi attorno al disegno di legge, per lo più con affermazioni imprecise e non condivisibili che sollecitano repliche e chiarimenti.

**Mercato concorrenziale o mercato sregolato? La “giusta misura” delle liberalizzazioni**

In via del tutto preliminare, riteniamo essenziale delineare i caratteri di un mercato concorrenziale, valore comune e tratto distintivo del modello sociale ed economico promosso dall'Unione Europea, e che a partire dal Secondo Dopoguerra ha assicurato prosperità, pace e una maggiore giustizia sociale nel nostro Continente. Un modello sociale ed economico che certamente i liberi professionisti di tutta Europa contribuiscono a sviluppare e proteggere.

Diversamente da quanto talora superficialmente si immagina, un mercato concorrenziale non è un mercato sregolato, un *Far West* in cui prevalga la legge del più ricco e del più forte. Al contrario, il mercato concorrenziale è un ambiente intensamente circondato da regole poste a garanzia dell'equilibrio tra due finalità che rivestono pari importanza: da un lato, il libero accesso e la libera attività economica, dall'altro la tutela dei soggetti deboli e la protezione delle posizioni sfavorite nei rapporti economici. Una crescita economica solida e duratura, infatti, non si misura soltanto tramite indicatori di produzione,

ma deve tenere in considerazione la distribuzione della ricchezza, che è garanzia di benessere sociale, di stabilità politica e di dinamismo economico nel lungo periodo: è questo l'ambizioso fine che l'economia di mercato concorrenziale persegue.

Ovviamente la liberalizzazione ha rappresentato una direttrice essenziale per promuovere un mercato concorrenziale, rimuovendo quegli ostacoli, sedimentati nel tempo, che garantivano ingiustificate rendite di posizione, impedendo l'accesso al mercato a nuovi operatori interessati. Nell'immediato Dopoguerra, l'economia italiana si era sviluppata conformandosi ad un diverso modello di sviluppo, che aveva richiesto l'intervento pubblico in settori produttivi strategici: è stato dunque necessario un impegno intenso nella ristrutturazione di quell'assetto, sollecitato dalle politiche dell'Unione Europea. Senz'altro lo sforzo nella direzione della liberalizzazione non può dirsi compiuto ancora oggi: esistono ancora sacche di ingiustificata impermeabilità alle dinamiche del mercato concorrenziale, e l'attenzione deve restare vigile per impedire che prendano forma nuove rendite di posizione. Ma non vi è dubbio che nel contesto odierno – dopo decenni di liberalizzazioni profondissime, che hanno coinvolto settori strategici dell'economia nazionale, e soprattutto a fronte di una crisi economica di portata straordinaria, che chiama la politica all'impegnativo compito di sostenere la ripresa in tutti i modi possibili – le politiche concorrenziali non possono essere schiacciate sul solo obiettivo della liberalizzazione, ma devono tenere in considerazione l'altrettanto rilevante obiettivo di definire un quadro regolativo che sappia promuovere, unitamente all'apertura di nuovi spazi di mercato, la garanzia dell'equità dei rapporti economici.

### **La storia – non del tutto felice – della liberalizzazione dei servizi professionali**

Dobbiamo invece constatare che persistono, nell'opinione pubblica e perfino nelle posizioni di alcune delle parti sociali intervenute in questo ciclo di audizioni, concezioni della concorrenza appiattite sulla sola dimensione della liberalizzazione.

Sono state sollevate, in particolare, obiezioni circa la carenza di interventi di liberalizzazione del mercato dei servizi professionali, evocando a tal proposito presunte regole europee; abbiamo perfino ascoltato preoccupazioni per gli sforzi del legislatore volti al riconoscimento del principio dell'equo compenso dei professionisti.

Sono posizioni che suscitano stupore e sollecitano una risposta: non soltanto esse poggiano su una concezione miope del mercato concorrenziale, schiacciata su di una visione neoliberista che non è affatto coerente con i Trattati e con i valori dello spazio sociale europeo; ma soprattutto, esse sembrano ignorare la storia più recente e l'evoluzione legislativa del mercato dei servizi professionali in Italia.

È allora opportuno ricordare che i servizi professionali sono stati oggetto, negli ultimi venticinque anni, del più intenso e radicale processo di liberalizzazione che abbia interessato l'economia italiana. È anzi possibile affermare che le professioni sono state le sole attività economiche realmente sottoposte a processi di liberalizzazione in questo Paese. Basti ricordare l'abolizione delle tariffe e l'affermazione del principio della libera pattuizione del compenso professionale; l'apertura del mercato dei servizi professionali a società, anche nella forma di società di capitali, aperte a soci non professionisti, e la progressiva penetrazione di soggetti economici organizzati nei settori delle farmacie e dell'odontoiatria, oltre che nella

medicina e nella veterinaria; il riconoscimento delle qualifiche professionali dei professionisti dell'Unione Europea che possono stabilirsi liberamente in tutti i Paesi membri.

Confprofessioni ha da sempre rappresentato l'anima più dinamica e aperta al futuro del mondo professionale, e per questo non ha opposto resistenze a tali riforme, sebbene esse siano state progettate senza alcun coinvolgimento delle parti sociali e in un clima di antagonismo nei confronti della cultura che rappresentiamo. È però doveroso tracciare un bilancio dell'esito di quella stagione di riforme: esse hanno sì contribuito ad un maggior dinamismo nel settore delle attività professionali, ma al prezzo di una grave perdita di tutele minime di equità e dignità del lavoro dei liberi professionisti, di cui si sono avvantaggiati grandi gruppi economici, sovente stranieri, e – dispiace dirlo – la stessa pubblica amministrazione.

Dobbiamo allora chiederci: cosa resta da liberalizzare nel mercato dei servizi professionali? Permangono riserve ingiustificate e ostacoli all'accesso al mercato dei servizi professionali? Ebbene, chiunque conosca il nostro mondo e osservi i dati aggregati sull'andamento dei fatturati e dei redditi del comparto potrà agevolmente riconoscere che il settore non offre alcuna sponda per ulteriori interventi di liberalizzazione – a meno che non si voglia rinunciare ad essere curati da un medico o da un dentista in possesso di regolari requisiti, o ad essere difesi in giudizio da un regolare avvocato, o non si voglia acquistare un immobile privati delle garanzie offerte da un atto notarile!

La stessa struttura ordinistica che caratterizza alcune delle attività professionali, in Italia come nel resto del mondo, e certamente in Europa, non rappresenta affatto – come si vorrebbe far credere – un vantaggio competitivo o un ostacolo alla libera attività economica: i numeri dei professionisti sono in calo, e nulla preclude l'accesso all'ordine professionale ai giovani che intendano intraprendere questa attività, che noi continuiamo a ritenere appassionante ed avvincente. Al contrario, la struttura ordinistica implica responsabilità e obblighi che gravano sui professionisti stessi, a garanzia della correttezza del loro lavoro e a tutela dei clienti e dell'interesse pubblico. Se, nel corso degli ultimi anni, si è diffusa la percezione che gli ordini professionali rappresentino *lobby* volte a tutelare interessi di categoria contro l'interesse della collettività, ebbene questo dipende dalla tendenza cui si assiste di sviamento di alcuni dirigenti di ordini professionali dai loro compiti istituzionali: è dunque essenziale che gli ordini siano ricondotti all'interno delle loro prerogative e dei loro compiti istituzionali, e che sia inibito in futuro il loro sconfinamento nella tutela degli interessi della categoria, che contribuisce a diffondere percezioni distorte della loro reale funzione sociale.

Si è sostenuto che il diritto dell'Unione Europea imponga ulteriori passi di liberalizzazione dei servizi professionali. Niente di più falso. In tema di tariffe professionali la legislazione italiana è già andata ben oltre quanto fosse richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha sempre riconosciuto la validità di regimi tariffari stabiliti da autorità pubbliche, purché proporzionati alla tutela di interessi primari della collettività, quali quelli perseguiti dalle professioni liberali esistenti nel nostro ordinamento. Abbattendo del tutto il sistema delle tariffe, l'Italia ha ampiamente superato la legislazione di pressoché tutti gli altri Stati membri, che conservano, invece, forme di condizionamento pubblico delle tariffe. Anche con riferimento ai requisiti di accesso e alle riserve, non esiste alcuna imposizione dell'Unione Europea nella direzione di riforme di liberalizzazione delle attività professionali di carattere ordinistico. Il recente esercizio di autovalutazione che la

Commissione Europea ha richiesto agli Stati membri non ha suscitato alcuna reazione da parte della Commissione nei confronti del nostro Paese. Peraltro, l'autovalutazione italiana ha dimostrato che, se esistono ambiti di eccessiva regolazione delle condizioni di accesso alle attività professionali, questi attengono per lo più ai mestieri e ai servizi tecnici regolati a livello regionale e locale, e non certo alle professioni a carattere ordinistico.

Gli sforzi che ora si stanno compiendo nella direzione di garantire il principio dell'equo compenso del lavoro professionale rappresentano, dunque, il dovuto riequilibrio di una stagione di riforme frettolose e poco ponderate. A questo proposito, torniamo a sollecitare il Parlamento sulla priorità dell'intervento legislativo in discussione, su cui le parti sociali hanno fatto pervenire richieste di correzioni mirate che possono essere adottate in tempi rapidi per pervenire ad una approvazione nel corso della Legislatura: sarebbe un traguardo doveroso, in sintonia con i principi costituzionali, che testimonierebbe l'attenzione delle forze politiche per una categoria che ha conosciuto, fino ad oggi, soltanto i lati più violenti della liberalizzazione, e non i benefici connessi ad un mercato concorrenziale.

### **Concorrenza *per* le libere professioni: la rimozione degli ingiustificati ostacoli all'accesso a bandi e sostegni per le PMI**

Nella prospettiva di potenziamento del mercato concorrenziale, i servizi professionali avrebbero bisogno, semmai, di supporto specifico all'*empowerment* delle attività professionali, che rischiano, se lasciate sole di fronte alle sfide poste dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione, di subire la concorrenza di gruppi professionali e finanziari stranieri, che aspirano a penetrare nel mercato italiano dei servizi. Il patrimonio di competenza, cultura e responsabilità che i professionisti italiani tramandano da secoli – assieme alla quota di ricchezza che essi producono, anche dando lavoro a centinaia di migliaia di personale dipendente degli studi – deve essere preservato e sostenuto dalla politica italiana, poiché rappresenta da sempre un fiore all'occhiello del “made in Italy” nel mondo.

Un primo obiettivo di riforma “proconcorrenziale” dell'impalcatura normativa concerne la perdurante ed ingiustificata discriminazione che i liberi professionisti iscritti agli ordini subiscono dinanzi a bandi pubblici, statali e regionali, che distribuiscono risorse a sostegno delle PMI.

Negli ultimi anni siamo riusciti a contrastare, con il sostegno del Parlamento, le prassi di molte Regioni che, nell'emanare bandi per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi europei, tendevano ad escludere i liberi professionisti: la legge ha ora imposto un'equiparazione assoluta in questo ambito specifico. Persiste, invece, un'irragionevole e illegittima discriminazione nell'ambito degli interventi di sostegno alle attività economiche che le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno stanziato tramite i numerosi piani che si sono succeduti. Molte azioni – quali, a titolo d'esempio, il superammortamento dei beni strumentali, il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, i fondi per *start-up* innovative, il credito d'imposta per la formazione – continuano ad escludere espressamente i lavoratori autonomi liberi professionisti, o a richiedere, in modo ancora più subdolo, il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio quale condizione per l'accesso.

Sono temi su cui siamo intervenuti più volte dinanzi alle Camere, senza suscitare alcun interesse da parte delle istituzioni! Un intervento legislativo che intenda rimuovere ingiuste discriminazioni nel mercato e corrispondere alle regole del mercato unico europeo dovrebbe, al contrario, porre questo obiettivo tra le sue priorità. Ed infatti, negli ordinamenti giuridici degli stati membri dell'Unione Europea, la nozione di «impresa» deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto primario e derivato dell'Unione direttamente applicabile e alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione.

Come è noto, la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 considera «impresa» qualsiasi entità, «a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica».

L'equiparazione tra impresa e libero professionista non poggia solo su di una Raccomandazione, ma poggia direttamente sull'interpretazione dei Trattati europei (immediatamente applicabili e vincolanti negli stati membri) offerta dalla Corte di Giustizia (le cui sentenze godono dell'effetto del primato al pari delle norme di diritto derivato dell'Unione). La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante e granitica nel considerare i liberi professionisti inclusi nella nozione di «impresa», e in questo senso vanno conformandosi le pronunce delle autorità giurisdizionali nazionali.

È certamente questa la sede per un'esplicita indicazione legislativa circa l'obbligo di eguale trattamento tra PMI e liberi professionisti da parte delle amministrazioni pubbliche. È ben vero, infatti, che l'equiparazione dovrebbe operare autonomamente ed indipendente da espressi riconoscimenti testuali nella legislazione interna, per il solo consolidamento di un'interpretazione unitaria nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea: anche laddove non sia espressamente richiamata la normativa europea conferente, l'equiparazione opera in forza del primato del diritto dell'Unione. Al contempo, tuttavia, la prassi costante e palesemente illegittima perseguita in questo campo, specie in sede applicativa, rende quanto mai urgente un ulteriore intervento normativo a presidio della corretta interpretazione del diritto UE.

### **Il sostegno alla crescita dimensionale delle attività professionali quale strumento di competitività nei mercati**

Le direttrici di una politica di sviluppo delle attività professionali sono state illustrate anche nel recente Rapporto del CNEL sul mercato del lavoro in Italia, in cui viene data priorità ad una delle richieste da sempre avanzate da Confprofessioni e dal mondo professionale nel suo complesso, relativa al sostegno ai processi di sviluppo dimensionale delle attività professionali, necessari per favorire l'accesso dei professionisti ad ulteriori mercati e assicurare maggiori possibilità di accesso al credito, sia attraverso il ricorso alle istituzioni bancarie e finanziarie, sia attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali.

Infatti, ancora oggi la più evidente debolezza organizzativa delle attività professionali in Italia consiste nelle loro ridotte dimensioni e in una realtà fortemente parcellizzata, sia dal punto di vista del capitale umano, nel senso del numero dei professionisti occupati negli

studi, sia dal punto di vista del capitale finanziario disponibile per interventi di sviluppo infrastrutturale ed economico delle attività professionali.

La tendenza all'aggregazione nella forma di strutture societarie, che nel comparto dei servizi è in generale evidente, nel settore specifico delle professioni è molto più ridotta, anche a causa di un quadro regolativo italiano, poco recettivo, che presenta dei rilevanti ritardi. Al contrario, la competitività dei liberi professionisti e la loro capacità di generare esternalità virtuose, a partire dal contributo all'occupazione, passano necessariamente attraverso processi di aggregazione tra professionisti finalizzati a costituire soggetti in grado di raccogliere sfide sempre più impegnative. Il mondo delle imprese tende a rivolgersi a partner in grado di fornire una molteplicità di servizi professionali – tanto quelli inerenti i tradizionali servizi legali, di assistenza fiscale e di gestione dei lavoratori dipendenti, quanto quelli inerenti servizi di consulenza strategica nel *marketing* e nella razionalizzazione dei processi produttivi, così come nell'affiancamento nelle fasi, sempre più cruciali per il destino delle imprese, di penetrazione nei mercati esteri. Rispetto a domande tanto complesse ed impegnative, la multidisciplinarietà rappresenta una risorsa preziosa, mentre la proposta più comune di servizi resi da professionisti in regime di collaborazione non organizzata rischia di risultare inadeguata e poco performante.

Per raccogliere sfide tanto impegnative è indispensabile configurare un contesto normativo che agevoli la costituzione di forme aggregative tra professionisti: in tal senso, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021 potrebbe rappresentare la giusta occasione per rilanciare e incentivare la più avanzata delle modalità di organizzazione del lavoro professionale, ovvero la Società tra professionisti (Stp), sulla quale permangono rilevanti criticità che ne disincentivano la costituzione.

Sotto il profilo del regime fiscale, in particolare, permangono dubbi circa l'assoggettabilità degli utili prodotti dalle Stp alla categoria del reddito d'impresa o a quella del reddito da lavoro autonomo, con differenze rilevanti sui regimi di contabilità, di competenza o di cassa. A fronte di questa persistente confusione, l'apporto di capitali – vuoi da parte dei soci professionisti vuoi da parte di soci d'investimento – è certamente poco incentivata. Al contrario l'apporto di capitali privati – adeguatamente limitato e regolato rispetto alla necessaria garanzia della indipendenza e della libertà intellettuale del professionista nello svolgimento delle proprie attività – implica un'occasione di sviluppo organizzativo cui le libere professioni non possono rinunciare. Le politiche fiscali hanno ovviamente effetti sulle strategie dei professionisti, e possono pertanto svolgere un ruolo importante all'interno di una politica di sostegno allo sviluppo delle attività professionali. Una legislazione – come quella vigente oggi in Italia – che assoggetta i professionisti con redditi meno elevati ad un regime fiscale agevolato, in termini di tassazione, e semplificato, in termini di adempimenti, rischia di disincentivare la crescita dimensionale. Inoltre, al fine di sostenere la crescita dimensionale delle attività professionali, si potrebbero individuare regimi fiscali di vantaggio per le nuove Società tra professionisti, in particolare nella fase di *start-up*.

In conclusione, una normativa che incentivi e agevoli il protagonismo dei professionisti ed orienti la loro auto-imprenditorialità verso la costituzione di forme aggregative sarebbe certamente in linea con gli ordinamenti degli altri Paesi europei e, in generale, con la sempre più capillare espansione del libero mercato integrato dei servizi professionali, reso possibile dalla legislazione dell'Unione europea, andando a colmare un *gap* in termine di

concorrenzialità e competitività rispetto ai *competitor* europei. Infatti, i professionisti europei possono operare nel mercato italiano senza subire restrizioni ulteriori rispetto a quelle che sono previste dalle leggi per i professionisti italiani; e questo avviene indipendentemente dalla circostanza che, in base alla legislazione nazionale di riferimento, tali professionisti operino in un ambito organizzativo qualificato dalla presenza, anche molto rilevante, di soci e capitali privati di natura non professionale. Un'armonizzazione della disciplina italiana, rispetto a quella europea, sul tema delle aggregazioni tra professionisti e la rimozione della degli ostacoli, di natura normativa e fiscale, che costituiscono un freno per i professionisti italiani in un mercato nazionale ed europeo sempre più competitivo, consentirebbe finalmente di sfruttare appieno le straordinarie potenzialità economiche connesse alle aggregazioni e allo sviluppo dimensionale delle attività professionali, che contribuirebbero alla crescita economica e sociale del Paese.

### **Concorrenza e contrasto al *dumping*: il ruolo della contrattazione collettiva**

Altrettanto rilievo ha avuto nel recente dibattito innescato dal disegno di legge sulla concorrenza il tema della proliferazione delle organizzazioni rappresentative e dei contratti collettivi.

Va infatti ribadito che, nell'attuale assetto delle relazioni sindacali, il CCNL assolve funzioni di regolazione dei trattamenti retributivi e più in generale dei diritti spettanti ai lavoratori, in una prospettiva di equilibrio tra esigenze della produzione e tutele del lavoro. Dai dati forniti dal CNEL e dall'Inps emerge in maniera evidente come questa essenziale funzione regolatoria sia oggi minacciata dalla proliferazione dei contratti sottoscritti da sindacati di dubbia rappresentatività e consistenza.

È proprio per queste ragioni che riteniamo essenziale valorizzare la contrattazione collettiva sottoscritta da soggetti dotati di reale rappresentatività.

La competizione sregolata determinata dall'azione di organizzazioni sindacali prive di rappresentatività ha ricadute nocive, in primo luogo, sugli andamenti retributivi, con il conseguente aggravio del fenomeno dei *working poors*, che si riscontra anche nelle altre economie occidentali. I rapporti di lavoro devono, dunque, adattarsi ad un mutato contesto socio-economico, che sappia garantire anche retribuzioni eque alla generalità dei lavoratori.

Tuttavia, nell'approcciare questo tema, sarebbe fuorviante tenere in considerazione soltanto le esigenze di solidarietà sociale e le dinamiche reddituali dei lavoratori dipendenti; occorre altresì considerare l'impatto potenziale delle misure sul tessuto economico, sul sistema produttivo e sulla ricchezza complessiva nazionale.

A tal fine, riteniamo cruciale che si salvaguardi il ruolo della contrattazione collettiva quale sede privilegiata di contemperamento dei diversi interessi che si incontrano nel mondo del lavoro. La previsione dell'art. 36 della Costituzione secondo cui «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa...» ha finora inconfutabilmente trovato attuazione efficace attraverso l'autonomia collettiva: la contrattazione collettiva, se svolta da soggetti realmente rappresentativi e responsabili, ha da sempre un ruolo fondamentale nella crescita e nel mantenimento dei diritti e dell'occupazione.

Questo dato è particolarmente evidente con riferimento al nostro comparto: il settore degli studi professionali è infatti caratterizzato da una polverizzazione del tessuto produttivo e da strutture di dimensioni medio-piccole, che si basano su modelli di organizzazione del lavoro del tutto peculiari. In questo contesto, la garanzia di livelli omogenei e adeguati di tutele dei lavoratori avrebbe potuto incontrare difficoltà. Proprio l'opera delle parti sociali ha invece consentito di diffondere tutele e diritti omogenei a favore di una vasta platea di lavoratori. La conoscenza delle dinamiche del comparto e la duttilità dello strumento contrattuale hanno permesso una regolazione inclusiva e innovativa dei rapporti di lavoro, delle retribuzioni e delle prestazioni di *welfare* a beneficio di tutti lavoratori degli studi professionali. E i dati relativi all'applicazione del Contratto collettivo nel nostro settore dimostrano una forte diffusione in ogni ambito professionale e una capillare penetrazione a livello territoriale.

È quindi fondamentale agire in una duplice direzione:

- Promuovere l'integrale applicazione dei Contratti Collettivi. La maggior parte dei Contratti prevede sistemi di *welfare* bilaterali di particolare rilievo che permettono ai lavoratori di fruire di tutele che altrimenti avrebbero difficoltà ad ottenere sul mercato. Un insieme di prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria finalizzate ad accompagnare i lavoratori e le loro famiglie in momenti fondamentali della loro esistenza, come la maternità, la non autosufficienza e la conciliazione vita-lavoro.
- Eliminare fenomeni di *dumping*. Come detto, l'abbassamento del livello delle condizioni di lavoro dipende spesso dai fenomeni di *dumping* derivanti dalla proliferazione di contratti collettivi conclusi da sigle sindacali e associazioni datoriali carenti di rappresentatività. È prioritario stabilire parametri di rappresentatività sindacale. Occorre tuttavia evitare che questo si risolva in un controllo pubblico gravante sull'autonomia delle parti sociali, tutelata dalla Costituzione: è pertanto condivisibile quell'orientamento che fa leva sul ruolo del Cnel quale soggetto garante della trasparenza nella determinazione dei criteri di rappresentatività: il Cnel, infatti, si avvale del coinvolgimento delle associazioni rappresentative di tutte le articolazioni del mondo del lavoro, e può pertanto favorire il raggiungimento di soluzioni condivise per la definizione dei parametri di misurazione della rappresentatività datoriale e sindacale.